

PROROGA DELL'ACCORDO DEL 9 MAGGIO 2014

Il 9 maggio del 2014 era stato stipulato un accordo con l'azienda con scadenza 31 dicembre 2014. La finalità di tale accordo era quella di rendere il processo di ricambio generazionale e di change management meno traumatico rispetto ai colleghi interessati, messi fra l'altro in forte difficoltà dai cambiamenti che hanno interessato la previdenza (Riforma Fornero).

L'accordo, inoltre, è particolarmente utile in quanto negli anni a venire il management sarà probabilmente chiamato ad affrontare le sfide che una quotazione in borsa – tutta da definire e decidere – porrà.

Durante i mesi recenti si è constatato che, se pur tra difficoltà comprensibili, l'accordo ha ricevuto il gradimento dei colleghi. L'Azienda, peraltro, ha avuto modo di agire – nell'ambito della sua autonomia imprenditoriale – nel contesto di regole definite e ben conosciute.

In questo senso si è ritenuto di prorogare l'accordo con il sostanziale miglioramento dovuto al fatto che – per il tempo intercorrente fra il momento dell'uscita e il momento dell'acquisizione del diritto a pensione – l'azienda dà al collega un importo netto corrispondente all'attuale costo aziendale del Fasi e dell'Assidai.

Il pagamento delle suddette assicurazioni sanitarie – nonché dell'importo dei contributi di previdenza pubblica da pagarsi all'INPS, rientrano in ogni caso sotto la diretta responsabilità del collega interessato.

Una tabella serve per meglio chiarire:

TABELLA A			
COSTI ANNUALI UNITARI DI FASI E ASSIDAI PER AZIENDA E DIRIGENTE (in servizio)			
	COSTO PER AZIENDA	COSTO PER DIRIGENTE	COSTO TOTALE
FASI	1.740	880	2.620
ASSIDAI	967,50	322,50	1.290
TOTALE	2.708	1.203	3.910

Il rimborso riguarderà solo il costo per l'Azienda.

Paolo Parrilla

MODIFICHE AL VERBALE DI ACCORDO DEL 9 MAGGIO 2014

La prima fase di applicazione sperimentale dell'Accordo del 9 maggio 2014 - che modifica l'Accordo del 9 luglio 2012 - ha confermato la validità di tale strumento di gestione delle risorse dirigenziali coinvolte nella fase di ristrutturazione del Gruppo FSI in linea con i piani ed i programmi aziendali.

Inoltre, poiché la riorganizzazione del gruppo FSI ha necessità di essere implementata, anche per favorire il ricambio generazionale del management, si rende opportuno la sua applicazione anche oltre la scadenza del prossimo dicembre 2014.

Pertanto

1. La validità dell'accordo del 9 maggio 2014 è prorogata per le risoluzioni dei rapporti di lavoro che prevedano la cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2017;
2. la Società, al fine di consentire ai dirigenti interessati di continuare a fruire, fino al raggiungimento del diritto a pensione, dell'assistenza integrativa di malattia (FASI e ASSIDAI), corrisponderà ai medesimi una somma equivalente all'importo complessivo, ragguagliato al numero dei mesi mancanti alla pensione, al lordo delle ritenute fiscali applicabili, calcolata con riferimento al contributo attualmente a carico aziendale. I pagamenti ai rispettivi fondi restano a cura degli interessati.

L'applicazione del presente accordo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo eventualmente svolta nel periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione.

Il Verbale di Accordo individuale relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro dovrà contenere apposita dichiarazione di responsabilità che il dirigente interessato dovrà sottoscrivere unitamente al Verbale di Accordo stesso.

Il presente accordo può essere ulteriormente prorogato su intesa delle Parti ed è, inoltre, subordinato alla permanenza, per il personale dirigente, dell'attuale quadro normativo, sia pensionistico che retributivo.

Il presente Accordo si applica a coloro che, in servizio alla data del 1 gennaio 2015, risolvono il rapporto di lavoro dopo tale data.
